

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51027 Anno 2015

Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 02/12/2015

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Catteddu Antioco, nato a Cabras (Or) il 26/8/1955

Sanna Diego, nato in Canada il 4/9/1965

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Cagliari in data 10/12/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;

sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Gian Franco Siuni anche in sostituzione dell'Avv. Marco Martinez, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO



1. Con sentenza del 10/12/2014, la Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente – riconoscendo le circostanze attenuanti generiche – la pronuncia emessa il 31/1/2014 dal Tribunale di Oristano, che aveva giudicato Antioco Catteddu e Diego Sanna colpevoli – rispettivamente – dei delitti di cui agli artt. 2 ed 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; agli stessi – nelle reciproche qualità di legale rappresentante della "Bincar s.a.s." e della "Euroservizi Sa.fa. s.r.l." – era ascritto di aver l'uno utilizzato in dichiarazione dei redditi ed i.v.a., l'altro emesso, fatture per operazioni inesistenti relative all'anno di imposta 2006.

2. Propongono separato ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi:

Catteddu

- Violazione ed inosservanza degli artt. 2, d. lgs. n. 74 del 2000, 192 cod. proc. pen., difetto motivazionale. La Corte di appello avrebbe affermato – contrariamente alle risultanze istruttorie – che i lavori di cui alle fatture erano stati sì eseguiti, ma non dalla formale emittente bensì da terzi rimasti ignoti; quel che non troverebbe alcuna conferma dibattimentale. Con riguardo, poi, ai lavori nel sito di Santa Giusta (fattura n. 10), il subappalto da parte di "Euroservizi" sarebbe pacifico, nonché ininfluenza nell'ottica dell'art. 2 contestato; ne deriverebbe che il contratto di appalto tra "Bincar" ed "Euroservizi" sarebbe stato realmente stipulato, e quest'ultima avrebbe realizzato almeno in parte i lavori, seppure affidandone l'esecuzione ad altra ditta. I pagamenti da parte della "Bincar", inoltre, sarebbero corrispondenti alle somme indicate in fattura;
- Violazione degli artt. 43 cod. pen., 2, d. lgs. n. 74 del 2000, difetto motivazionale. La Corte non avrebbe valutato la valenza probatoria di elementi a prova dell'innocenza del Catteddu, quali le contestazioni che questi aveva mosso alla "Euroservizi" nel corso dei lavori; dal che, l'insussistenza anche del necessario dolo specifico;
- Violazione degli artt. 121, 178, 546 cod. proc. pen., difetto motivazionale. La Corte non avrebbe valutato affatto la memoria depositata il 27/1/2014, con evidente lesione dei diritti di difesa;
- Intervenuta prescrizione del reato

Sanna

- Violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., difetto di motivazione (motivi nn. 1 e 2). La Corte avrebbe disatteso – peraltro con motivazione del tutto apparente – l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, dal quale non si comprenderebbe la condotta contestata al ricorrente, attese

le molteplici "forme" nelle quali può manifestarsi la falsità delle operazioni indicate in fattura;

- Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La sentenza avrebbe affermato che i lavori erano stati eseguiti in subappalto da ditte ignote (non dalla "Euroservizi"), disattendendo così le deposizioni di Salvatore ed Antonio Loi, che avevano dichiarato di aver loro eseguito le opere in forza proprio di un contratto di subappalto; al più, pertanto, la Corte avrebbe potuto affermare che i lavori erano stati sovrappagati (non già l'inesistenza delle operazioni indicate in fattura), ma anche di ciò difetterebbe la prova;
- Prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sollevata dal Sanna, osserva la Corte che la stessa risulta del tutto infondata. Ed invero, la Corte di appello – rispondendo alla medesima censura in punto di nullità del capo di imputazione per indeterminatezza – ha sostenuto che non poteva essere ravvisata nessuna violazione della norma in oggetto, dato che il diritto di difesa quanto alla contestazione *sub b)* era stato pienamente esercitato dal ricorrente; considerazione che, peraltro, si lega a quella del Giudice di prime cure che, all'udienza del 4/4/2013, aveva respinto l'eccezione medesima rilevando che «le fatture che sono oggetto di contestazione risultano specificamente elencate nei verbali di sequestro in atti». all'evidenza ben conosciute dall'imputato. Quel che il ricorrente non contesta affatto.

Orbene, in tal modo la Corte di appello, al pari del Tribunale, ha fatto buon governo del principio, costantemente affermato in questa sede, in forza del quale l'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - a mente del quale il decreto di citazione a giudizio deve contenere, tra l'altro, l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge - deve essere interpretato alla luce della *ratio* che lo sostiene, quale il compiuto esercizio del diritto di difesa; con la conseguenza che, qualora tale esercizio non risulti violato e di ciò il Giudice di merito dia adeguata e logica indicazione, nessuna violazione della norma può essere ravvisata ed nessuna censura può essere sollevata da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 5469 del 5/12/2013, Russo, Rv. 258920).

4. In ordine, poi, al merito, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili; gli stessi, peraltro, possono essere trattati congiuntamente, attesa la sostanziale coincidenza delle doglianze sollevate.

Sul punto, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che i ricorrenti muovono al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale, gli stessi di fatto invocano al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (deposizioni testimoniali, documenti), sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

5. Entrambi i gravami, inoltre, obliterano la motivazione stesa dalla Corte di merito, la quale ha confermato la prima pronuncia in forza di un apparato argomentativo del tutto adeguato, fondato su oggettive risultanze istruttorie e privo di ogni illogicità manifesta.

La sentenza, in particolare, ha riscontrato la circostanza – invero emersa come pacifica – per cui i lavori indicati nelle fatture nn. 9 e 10 del 2006 non erano stati eseguiti dalla emittente "Euroservizi Sa.Fa.", ma da altri soggetti rimasti ignoti (e, peraltro, mai indicati neppure nel gravame proposto da Sanna, legale rappresentante della subappaltante), con verosimile subappalto in nero. Ancora, la Corte di merito ha evidenziato che l'importo complessivo delle opere realizzate era stato inferiore rispetto al fatturato, nella misura di 13.000 euro contro 39.000 euro. Ancora, che nella contabilità della emittente non vi era corrispondenza tra i lavori (apparentemente) eseguiti e le fatture, atteso che la n. 9 risultava relativa a tutt'altri interventi e la n. 20 non era stata neppure inserita nella contabilità medesima (quel che il ricorrente Catteddu giustifica in termini meramente apodittici, assumendo che la mancata iscrizione in contabilità sarebbe stata compiuta per evitare «il pagamento delle relative imposte e tributi»); fatture, per contro, impiegate dalla "Bincar" nelle proprie dichiarazioni dei redditi ed i.v.a., sì da indicare elementi passivi soggettivamente fittizi. Sì da ravvisare entrambi i reati contestati, ed il necessario dolo specifico in capo ai ricorrenti, l'unico che avrebbe potuto sostenere e giustificare le condotte come confermate in atti.

Da ultimo, la Corte di appello – contrariamente a quanto indicato nel gravame - ha preso in considerazione anche la tesi difensiva proposta da Catteddu, secondo la quale questi avrebbe mosso contestazioni sui lavori, ottenendo così una riduzione del prezzo rispetto al fatturato; la stessa sentenza, però, afferma al riguardo che ciò – quand'anche rispondesse al vero – non eliderebbe la circostanza per cui il ricorrente aveva poi inserito in contabilità le fatture in esame per il loro (maggiore) valore nominale, così comunque integrando il delitto di cui all'art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000, contestato. In tal modo, quindi, la sentenza ha aderito al costante e condiviso indirizzo di legittimità in forza del quale il reato in esame sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrappatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 28352 del 21/5/2013, Custodi, Rv. 256675; Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, Figura, Rv. 238547).

6. Con riguardo, infine, al motivo proposto dal Catteddu in punto di mancata valutazione della memoria difensiva in data 27/1/2014, questa Corte ne censura l'assoluta genericità, tale da impedire ogni valutazione nel merito della doglianza

medesima; con la quale, infatti, non si rappresentano affatto gli argomenti contenuti nella memoria, né il loro rilievo ai fini della decisione.

I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015

 Consigliere estensore

Il Presidente